SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1175)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

e col Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile

(COLOMBO VITTORINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1978

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania relativo ai trasporti aerei civili, con annessa Tabella delle rotte, firmato a Roma il 19 dicembre 1975.

ONOREVOLI SENATORI. — I rapporti aeronautici tra l'Italia e la Romania sono regolati dall'Accordo di traffico aereo concluso a Roma il 19 dicembre 1975. Esso consta di una parte normativa comprensiva di 18 articoli e dell'annesso contenente la tabella delle rotte.

La parte normativa dell'Accordo, redatta sulla base di uno schema tipo, prevede, all'articolo 2, il diritto per ciascuna impresa designata di sorvolare il territorio dell'altra parte contraente, di effettuare scali tecnici e scali commerciali e prevede altresì il divieto di effettuare operazioni di cabotaggio.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 stabiliscono, rispettivamente, le modalità per la designazione di una compagnia aerea quale vettore nazionale, per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi convenuti e le possibilità concesse a ciascuna impresa nell'espletamento di tale esercizio.

L'articolo 7 fissa le modalità per la determinazione delle tariffe seguendo, finchè possibile, il meccanismo adottato dall'Associazione internazionale per il trasporto aereo (IATA).

L'articolo 8 regola la materia doganale consentendo alle imprese delle due parti contraenti l'esenzione dai dazi doganali o da altri gravami fiscali per i carburanti, per gli olii lubrificanti, per le provviste di bordo, per le parti di ricambio e per ogni altro

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

materiale necessario all'espletamento dei servizi convenuti.

L'articolo 10 prevede la possibilità di istituire nel territorio dell'altra parte contraente, con l'osservanza della legislazione vigente, propri uffici di rappresentanza, impiegandovi personale qualificato.

L'articolo 11 regola la materia valutaria. Ciascuna compagnia di bandiera può infatti trasferire nel proprio Paese gli utili ottenuti nell'attività commerciale svolta nel Paese dell'altra parte contraente.

L'articolo 13 prevede la possibilità di modificare le disposizioni dell'Accordo attraverso consultazioni il cui risultato dovrà quindi essere confermato con uno scambio di Note diplomatiche.

L'articolo 14 stabilisce che le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo dovranno essere regolate fra autorità aeronautiche, ma, nel caso di mancato accordo fra esse, saranno regolate per via diplomatica.

L'articolo 17 fissa infine le modalità alle quali ciascuna parte contraente può denunciare l'Accordo.

L'Annesso, cioè la tabella delle rotte, prevede per la compagnia italiana la possibilità di effettuare servizi a Bucarest e per la compagnia romena di fare scalo a Roma.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania relativo ai trasporti aerei civili, con annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 19 dicembre 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'Accordo stesso.

particolari tale termine potrà essere ridotto, subordinatamente al benestare di dette Autorità.

4. Qualora le imprese designate non possano raggiungere una intesa o se le tariffe da esse fissate non siano approvate dalle Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente, le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti faranno del loro meglio per fissare tali tariffe di comune accordo.

5. Qualora non si possa addivenire alla intesa tra le Autorità Aeronautiche prevista dal paragrafo 4 del presente articolo, la controversia sarà sottoposta alla procedura prevista dall'articolo 14 del presente Accordo.

6. Le tariffe già stabilite resteranno in vigore sino a quando non saranno fissate le nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 8

1. Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente, impiegati nell'esercizio dei servizi aerei internazionali previsti dal presente Accordo, come pure le riserve di carburante e lubrificante, le provviste di bordo, le parti di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo esistenti su tali aeromobili, sono esentati, all'entrata nel territorio dell'altra Parte Contraente, dai dazi doganali, spese di ispezione ed ogni gravame fiscale.

2. Sono ugualmente esentati dai predetti oneri doganali e fiscali, con l'esclusione dei diritti remunerativi di servizi resi:

a) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo introdotti e depositati nel territorio di una Parte Contraente dall'impresa designata dell'altra Parte Contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili di tale impresa;

b) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e l'equipaggiamento normale di bordo che gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente, impiegati nei servizi aerei convenuti, prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte Contraente, secondo i limiti e le condizioni stabiliti dalle Autorità della detta altra Parte Contraente, ai fini del loro uso e consumo di volo.

3. I materiali che beneficiano delle agevolazioni indicate nei precedenti paragrafi non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi aerei e debbono essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia autorizzata la cessione ad altra impresa aerea o la nazionalizzazione secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata.

Le esenzioni previste dal presente articolo, applicabili anche alla parte dei suindicati materiali che viene usata o consumata nel corso

dei voli al di sopra del territorio della Parte Contraente che concede l'agevolazione, possono essere subordinate alla osservanza di particolari formalità normalmente applicate nel detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.

Articolo 9

1. Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di ciascuna Parte Contraente che disciplinano sul proprio territorio l'ingresso, la sosta e l'uscita degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o l'esercizio, la navigazione e la condotta di tali aeromobili durante la permanenza all'interno del proprio territorio si applicheranno agli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte Contraente.

2. Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di ciascuna Parte Contraente che disciplinano sul proprio territorio l'ingresso, il soggiorno e l'uscita di passeggeri, equipaggi, merci e posta, che riguardano le formalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, la materia doganale e le misure sanitarie, si applicheranno ai passeggeri, equipaggi, merci e posta trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, mentre si trovano su detto territorio.

3. Le tasse e gli altri diritti per l'utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dell'equipaggiamento tecnico sul territorio di una Parte Contraente saranno percepiti conformemente ai tassi ed alle tariffe stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di tale Parte Contraente.

Articolo 10

Ciascuna Parte Contraente conferirà all'impresa designata dell'altra Parte Contraente, su base di reciprocità, il diritto di mantenere nei punti indicati nelle tabelle delle rotte, sul territorio dell'altra Parte Contraente, uffici e personale commerciale, amministrativo e tecnico scelto fra i cittadini dell'uno e/o dell'altro Paese, necessari per le esigenze dell'impresa designata.

Il suddetto personale dovrà osservare le norme che regolano l'ingresso e la permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente così come le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili su tale territorio.

Il numero di tale personale sarà fissato in base ad una intesa tra le imprese designate e sarà sottoposto all'approvazione delle Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti.

Ciascuna Parte Contraente fornirà l'assistenza e le facilitazioni necessarie ai suddetti uffici e personale, anche per quanto riguarda il soggiorno di tale personale.

Articolo 11

I saldi tra le entrate e le spese realizzati nel territorio di una Parte Contraente dall'impresa designata dall'altra Parte Contraente saranno trasferiti conformemente alle disposizioni dell'Accordo di pagamento in vigore fra le due Parti Contraenti. Nel caso in cui tale Accordo non esista, i pagamenti saranno effettuati in valuta convertibile. Le somme in questione saranno liberamente trasferite e non saranno soggette ad alcuna imposizione o restrizione su base di reciprocità.

Articolo 12

In uno spirito di stretta collaborazione le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno di volta in volta allo scopo di assicurare che i princìpi definiti nel presente Accordo siano applicati e che gli obiettivi di quest'ultimo siano realizzati in modo soddisfacente.

Articolo 13

1. Qualora una delle due Parti Contraenti ritenga opportuno modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa potrà richiedere una consultazione con l'altra Parte Contraente. Ogni modifica del presente Accordo entrerà in vigore quando, riguardo a tale modifica, le due Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore di accordi internazionali.

2. Modifiche all'Annesso al presente Accordo potranno essere concordate direttamente tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti. Esse entreranno in vigore dopo essere state confermate mediante uno scambio di Note diplomatiche.

3. Una consultazione tra le Parti Contraenti o tra le Autorità Aeronautiche in merito alla modifica del presente Accordo o del suo Annesso, dovrà iniziare entro 60 (sessanta) giorni dalla data della ricezione di una richiesta in tal senso.

Articolo 14

Ogni controversia relativa alla interpretazione o all'applicazione del presente Accordo o del suo Annesso sarà regolata attraverso negoziati diretti tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti. Qualora dette Autorità non pervengano ad un accordo, la controversia dovrà essere regolata per via diplomatica.

Articolo 15

Il presente Accordo e le sue eventuali modifiche saranno registrate presso l'Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale (OACI).

Articolo 16

D'intesa fra le Parti Contraenti, il presente Accordo ed il suo Annesso saranno messi in armonia con ogni Convenzione di carattere multilaterale che vincoli contemporaneamente le due Parti Contraenti.

Articolo 17

Ciascuna Parte Contraente potrà, in qualsiasi momento, notificare all'altra Parte Contraente il proprio desiderio di denunciare il presente Accordo. Tale notifica sarà comunicata simultaneamente alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. La denuncia avrà effetto 12 (dodici) mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, a meno che tale denuncia non venga ritirata di comune accordo prima della fine del detto periodo. In mancanza di accusa di ricezione da parte dell'altra Parte Contraente la notifica sarà considerata come pervenuta 14 (quattordici) giorni dopo la data in cui l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale ne avrà ricevuto comunicazione.

Articolo 18

Le disposizioni del presente Accordo entreranno in vigore quando le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle proprie formalità costituzionali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

Fatto a Roma il 19 dicembre 1975 in duplice esemplare, nelle lingue italiana, romena e francese, facendo i tre testi ugualmente fede, salvo divergenze, nel cui caso prevarrà il testo francese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Cesidio GUAZZARONI

Per il Governo
della Repubblica Socialista di Romania

Jacob JONASCU

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA RELATIVO AI TRASPORTI AEREI CIVILI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista di Romania,

desiderando sviluppare la cooperazione internazionale nel campo del trasporto aereo, e

desiderando concludere un Accordo al fine di istituire servizi aerei regolari tra i loro rispettivi Paesi,

hanno designato i loro Plenipotenziari, i quali hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo e del suo Annesso:

a) l'espressione « Convenzione » significa la Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago, il 7 dicembre 1944, alla quale entrambe le Parti Contraenti hanno aderito;

b) l'espressione « Autorità Aeronautica » significa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero dei trasporti - Direzione generale della Aviazione civile e, per quanto riguarda la Romania, il Comando della Aviazione civile - TAROM - del Ministero della difesa nazionale, o, in entrambi i casi, qualsiasi organismo autorizzato ad esercitare le funzioni che sono attualmente attribuite a dette Autorità;

c) l'espressione « impresa designata » significa una impresa di trasporto aereo che una delle Parti Contraenti abbia designato, conformemente all'articolo 3 del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi aerei convenuti;

d) i termini « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale » e « scalo per ragioni non commerciali » hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Articolo 2

1. Ciascuna Parte Contraente accorda all'altra Parte Contraente i diritti previsti dal presente Accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nelle tabelle riportate nell'Annesso al presente Accordo. Tali servizi e tali rotte saranno denominati qui di seguito « servizi convenuti » e « rotte specificate ».

2. L'impresa designata di ciascuna Parte Contraente usufruirà dei seguenti diritti:

a) del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte Contraente;

b) del diritto di effettuare scali non commerciali su detto territorio;

c) del diritto di imbarcare e sbarcare, nel suddetto territorio, sui servizi convenuti, passeggeri, merci e posta, alle condizioni stabilite nel presente Accordo e nel suo Annesso.

3. Nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere interpretata in modo da conferire all'impresa designata dell'una e dell'altra Parte Contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri, merci e posta trasportati contro pagamento o destinati ad un altro punto del territorio di questa altra Parte Contraente (« cabotaggio »).

Articolo 3

1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di designare una impresa di trasporto aereo per l'esercizio dei servizi convenuti. Tale designazione sarà oggetto di una notifica scritta tra le Autorità Aaeronautiche delle due Parti Contraenti.

2. La Parte Contraente che ha ricevuto la notifica di designazione accorderà senza indugio subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, all'impresa designata dall'altra Parte Contraente, l'autorizzazione d'esercizio necessaria.

3. Le Autorità Aeronautiche di ciascuna Parte Contraente potranno esigere che l'impresa designata dall'altra Parte Contraente fornisca la prova di essere in grado di soddisfare le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicate dalle dette Autorità per l'effettuazione dei servizi aerei internazionali.

4. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di non accordare l'autorizzazione di esercizio prevista al paragrafo 2 del presente articolo o di imporre quelle condizioni che potessero essere ritenute necessarie per l'esercizio, da parte dell'impresa designata, dei diritti specificati all'articolo 2 del presente Accordo nel caso in cui detta Parte Contraente non abbia la prova che una parte preponderante della proprietà ed il controllo effettivo di tale impresa appartengano alla Parte Contraente che ha designato l'impresa o a cittadini di questa ultima.

5. Una volta ricevuta l'autorizzazione prevista al paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa designata potrà iniziare in qualsiasi momento l'esercizio di tutti i servizi convenuti, purchè siano state soddisfatte le condizioni fissate nell'articolo 6.

Articolo 4

1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di revocare una autorizzazione di esercizio o di sospendere l'esercizio da parte dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, dei diritti specificati all'articolo 2 del presente Accordo, o di subordinare l'esercizio di tali diritti alle condizioni che essa riterrà necessarie, se:

a) essa non possieda la prova che una parte preponderante della proprietà e l'effettivo controllo di tale impresa appartengono alla Parte Contraente che ha designato l'impresa o a suoi cittadini, oppure

b) tale impresa non si sia conformata alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative della Parte Contraente che ha concesso tali diritti, oppure

c) tale impresa non operi i servizi convenuti alle condizioni prescritte dal presente Accordo e dal suo Annesso.

2. A meno che la revoca, la sospensione o la fissazione delle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo non siano immediatamente necessarie per evitare nuove infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, un tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.

Articolo 5

1. Le imprese designate godranno di pari ed eque possibilità per l'esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle Parti Contraenti.

2. Nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente prenderà in considerazione gli interessi della impresa designata dell'altra Parte Contraente allo scopo di non danneggiare indebitamente i servizi aerei che questa ultima assicura su tutte o parte delle stesse rotte.

3. L'esercizio dei servizi convenuti sarà organizzato in stretta relazione con la domanda di trasporto pubblico sulle rotte specificate. L'obiettivo fondamentale di ciascuno dei servizi convenuti sarà quello di offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda attuale e ragionevolmente prevedibile di trasporto di passeggeri, di merci e di posta provenienti o destinati al territorio dell'altra Parte Contraente che avrà designato l'impresa esercente detto servizio.

4. I diritti accordati a ciascuna impresa designata per trasportare passeggeri, merci e posta fra il territorio dell'altra Parte Contraente ed i territori di Stati terzi saranno esercitati rispettando i princìpi generali di sviluppo dei trasporti aerei internazionali, secondo i quali la capacità di trasporto offerta deve essere adeguata:

a) alla domanda di trasporto da o per il territorio della Parte Contraente che avrà designato l'impresa;

b) alla domanda di trasporto esistente nella regione attraversata dalle rispettive linee aeree, tenuto conto dei servizi aerei assicurati dalle imprese di altri Stati della regione;

c) alle esigenze di un esercizio economico dei servizi diretti.

Articolo 6

1. Prima dell'inizio dei due periodi che vanno dal 1° aprile al 31 ottobre e dal 1° novembre al 31 marzo dell'anno seguente, le imprese designate dalle due Parti Contraenti determineranno, di comune accordo, la frequenza dei servizi, la ripartizione degli orari e le altre condizioni economiche e tecniche per l'esercizio dei servizi convenuti; le intese su tali questioni saranno sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche di ciascuna Parte Contraente, conformemente alle rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative.

2. Gli orari dei servizi convenuti saranno sottoposti alla approvazione delle Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti come minimo 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dell'esercizio di tali servizi. La stessa disposizione varrà in caso di modifiche successive. Questo termine di tempo può essere ridotto in casi particolari, qualora le Autorità Aeronautiche si accordino in tal senso.

3. Le Autorità Aeronautiche di ciascuna Parte Contraente dovranno fornire alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su loro richiesta, i dati statistici di esercizio concernenti l'utilizzazione della capacità di trasporto offerta, sui servizi da o per l'altra Parte Contraente, dall'impresa designata dalla prima Parte Contraente sulle rotte specificate nell'Annesso al presente Accordo.

Articolo 7

1. Le tariffe di ciascun servizio convenuto saranno fissate a tassi ragionevoli, tenuto conto di tutti gli elementi determinanti, quali il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche di ciascun servizio, e le tariffe delle altre imprese di trasporto aereo che operano tutta o parte della stessa rotta.

2. Le tariffe menzionate al paragrafo 1 del presente articolo saranno, possibilmente, fissate di comune accordo dalle imprese designate delle due Parti Contraenti e dopo aver consultato le altre imprese di trasporto aereo che servono tutta o parte della stessa rotta. Le imprese designate dovranno, per quanto possibile, concludere tale accordo ricorrendo alla procedura di fissazione delle tariffe stabilita dalla Associazione del Trasporto Aereo Internazionale (IATA).

3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi

ANNESSO

A

TABELLA DELLE ROTTE

I

Rotta sulla quale potranno essere operati servizi aerei con pieni diritti di traffico da parte dell'impresa designata dal Governo della Repubblica Italiana:

Roma — un punto intermedio — Bucarest e v.v.

II

Rotta sulla quale potranno essere operati servizi aerei con pieni diritti di traffico da parte dell'impresa designata dal Governo della Repubblica Socialista di Romania:

Bucarest — un punto intermedio — Roma e v.v.

B

1. Il punto intermedio sarà determinato dalle Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti e, in relazione agli interessi della impresa designata, potrà non essere servito per tutti i voli o per alcuni di essi.

2. La capacità da operarsi da parte delle imprese designate sulle rotte menzionate al paragrafo A sarà ripartita dalle predette imprese in misura uguale in termini di posti.